

SETTORE VII – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE  
AREA ACQUE PUBBLICHE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE  
U.O. Autorizzazioni e Concessioni


Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894617 - Fax 071/5894618  
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

Prot. n. 133085

Ancona, 1 OTT. 2015



Alla ditta SOGENUS

Via Cornacchia 12

60030 MAIOLATI SPONTINI

Oggetto: Trasmissione contratto di concessione.

Con la presente si trasmette il contratto relativo alla concessione rep.  
1146/5237.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Geom. Baldinelli Massimo)

Responsabile del procedimento: del Geom. Baldinelli Massimo Telefono: 0715894.736  
Classifica Pratica:  
Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE (rep. n. 1146/5237)


In data **10 SET. 2015**, tra la Provincia di Ancona, rappresentata dall'ing. Sbriscia Massimo, in qualità di Dirigente del VII Settore, e il dr. Ragaini Mauro, nato a Castelplanio il 4.9.1968 e residente a Maiolati Spontini in via Agrigento 32, in qualità di legale rappresentante della ditta SOGENUS spal, con sede a Maiolati Spontini in via Cornacchia 12, identificato tramite carta di identità n. AN 7122353 rilasciata il 18.7.2007 dal Comune di Maiolati Spontini e prorogata fino al 17.7.2007; premesso che il competente ufficio ha svolto l'istruttoria e ha accertato la completezza della documentazione, si conviene e stipula quanto segue:

*Art. 1 (Definizione):* La concessione consiste nell'occupazione area di mq 15 ad uso attingimento di acqua pubblica lungo il fiume Esino, sponda sinistra, nel territorio comunale di Castebellino (foglio 1, mappale 1374), come rappresentato dalla documentazione tecnica agli atti. Il concessionario resta vincolato alle condizioni e prescrizioni contenute nel predetto parere sulle modalità della concessione e riguardanti l'utilizzo dell'area demaniale.

*Art. 2 (Obblighi):* E' fatto assoluto divieto alla parte concessionaria di eseguire movimenti terra e in genere quanto non previsto e ammesso dalla presente concessione. L'utilizzo dell'area data in concessione potrà avvenire senza pregiudizio ai diritti di terzi, senza variazioni rispetto a quanto convenuto e senza apportare modifiche e alterazioni, mantenendo in buono stato i luoghi. Il concessionario s'impegna a ottemperare a quanto previsto in materia di aree demaniali dal PAI approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 116/04; si impegna, inoltre, a seguire le modalità di gestione dell'area in questione secondo quanto descritto nel Programma di gestione del territorio, per l'intera durata della concessione e a presentare eventuali successive modifiche all'Area competente. La Provincia, anche attraverso opportuni sopralluoghi, si riserva la facoltà di provvedere ad accertare la regolarità della tipologia dell'uso e dello stato di manutenzione dell'area. L'amministrazione concedente declina ogni responsabilità circa gli eventuali danni a cui i siti in questione dovessero trovarsi esposti, nonché per qualsiasi controversia insorgesse con i terzi oppure con altri concessionari durante l'esercizio della concessione. Il concessionario, se del caso, dovrà provvedere a proprie cure e spese, ad apportare quelle modifiche e interventi sui siti ritenuti, a giudizio insindacabile della competente Area, indispensabili ai fini della sicurezza idraulica, igiene pubblica e pubblica incolumità, senza che al riguardo possa vantare alcun compenso. Per tutto ciò che non è contemplato nel precedente e nel presente articolo, quanto a divieti, limitazioni, obblighi del concessionario sotto il profilo idraulico, vale quanto disposto nel R.D. n. 523/1904.

*Art. 3 (Durata e variazioni canone):* La durata della concessione sarà di nove anni, a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione. Il canone annuo, attualmente di € 125, dovrà essere corrisposto mediante apposito bollettino di conto corrente postale. In caso di tardivo pagamento saranno dovuti gli interessi di mora nella misura legale.

*Art. 4 (Rinnovo):* Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, dovrà formulare con lettera raccomandata a/r, apposita domanda alla Provincia almeno tre mesi prima della scadenza del presente contratto. In tal caso la concessione sarà rinnovata alle stesse condizioni di quella attuale, salvo che siano variate le condizioni dei luoghi o del corso d'acqua in questione o che vi ostino ragioni di pubblico interesse. La domanda di rinnovo di concessione dovrà essere corredata dagli appositi allegati tecnici qualora si richiedano modifiche rispetto alla concessione in scadenza per le quali siano necessari detti elaborati. Se il termine di cui sopra non verrà rispettato, l'Amministrazione, in presenza di altre eventuali richieste di utilizzo dell'area giudicate più vantaggiose dal punto di vista della tutela dell'ambiente, si riserva il diritto di concedere tale area a terzi.



1

**Art. 5 (Revoca):** La concessione ha carattere temporaneo e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'amministrazione concedente, senza che la parte concessionaria possa vantare diritti o pretendere compensi di sorta. In caso di revoca della concessione e di scadenza senza rinnovo, il concessionario resta obbligato a demolire a proprie cure e spese tutte le opere costruite sul suolo demaniale, con riduzione in primitivo stato dell'area demaniale o pertinenziale interessata dalle opere stesse, fatta eccezione di quelle che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, possono essere acquisite al Demanio patrimoniale dello Stato, senza pretesa da parte del concessionario stesso di compensi e indennizzi.

**Art. 6 (Carattere personale):** La presente concessione non è trasferibile tra vivi. Il concessionario non potrà subconcedere, nemmeno in parte, l'area ottenuta in concessione. Per le società concessionarie, nei casi di trasformazione della ragione sociale, trasferimento di sede o fusione, ne va data comunicazione entro trenta giorni successivi al loro verificarsi. Per le persone fisiche, in caso di morte del concessionario, dovrà essere presentata, nel termine sopra indicato, la relativa denuncia di successione; in caso di trasferimento di residenza del concessionario, dovrà essere comunicato il nuovo indirizzo. Nei casi di mancate comunicazioni di cui sopra l'Amministrazione s'intenderà sollevata da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo, fermo restando l'obbligo di pagamento dei previsti canoni, salvo esplicita rinuncia alla concessione.

**Art. 7 (Sanzioni):** In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente concessione, l'Amministrazione, salvo diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno ulteriore, potrà obbligare il concessionario al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale.

**Art. 8 (Rispetto delle normative collegate):** Il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza degli eventuali obiettivi di qualità del corso d'acqua in questione così come previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e in particolare dalle norme della pianificazione dell'assetto idrogeologico. E' tenuto inoltre al rispetto di tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza idrogeologica, mentre il concedente viene sollevato da ogni conseguenza per l'inosservanza delle normative suddette.

**Art. 9 (Decorrenza):** Il presente contratto vincola il concessionario a partire dal giorno della stipula, mentre è vincolante per il concedente solo dopo l'esecutività della determina di approvazione.

**Art. 10 (Domicilio legale):** Per ogni effetto di legge il concessionario elegge domicilio legale presso la propria residenza.

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_  
**SO.GE.NU.S. S.P.A.**  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mauro Ragaini)



Il sottoscritto ing. Sbriscia Massimo, Dirigente del VII Settore della Provincia di Ancona, dichiara che il concessionario suddetto ha sottoscritto il soprastante contratto di concessione, redatto in conformità dell'atto di Giunta della Provincia di Ancona del 17/6/03 n. 189, in materia di utilizzo di suoli demaniali idrici e loro pertinenze, oltre che della vigente legislazione.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE \_\_\_\_\_

*Monti*

